



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

OBIEZIONE DI COSCIENZA O ARBITRIO DELLA COSCIENZA?

Relatore: Chiar.mo Prof. ANTONIO DA RE

Laureando: CARRARO MONICA

Nr. Matr. 584328 - FL

Anno Accademico

2009/2010

INDICE

<i>Introduzione</i>	p. 3
CAP. I Il concetto di obiezione	p. 5
1.1 <i>Etimologia del termine “obiezione”</i>	p. 5
1.2 <i>Il concetto di obiezione di coscienza</i>	p. 5
1.3 <i>Che cos'è la coscienza?</i>	p. 9
CAP. II Fondamenti dell'obiezione di coscienza	p. 15
2.1 <i>Fondamenti religiosi dell'obiezione di coscienza</i>	p. 15
2.2 <i>Fondamenti morali dell'obiezione di coscienza</i>	p. 17
CAP. III Esempi di obiezioni di coscienza	p. 19
3.1 <i>Obiezione di coscienza in sanità</i>	p. 20
CAP. IV Matrice comune delle obiezioni di coscienza	p. 23
4.1 <i>L'obiezione di coscienza di Ivo di Chartres</i>	p. 23
4.2 <i>IL “dramma” dell'obiettore</i>	p. 25
CAP. V L'obiezione di coscienza oggi	p. 29
5.1 <i>Il paradosso del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza</i>	p. 29
5.2 <i>Conclusione</i>	p. 30
APPENDICE	p. 33
BIBLIOGRAFIA	p. 57

Introduzione

L'interesse verso il tema dell'obiezione di coscienza è nato dalla mia scelta di prestare servizio civile. L'intento iniziale era quello di comporre una tesi di tipo antropologico, fornendo anche dati numerici e presentando storie vere di "casi" da me seguiti nell'attività svolta con i servizi sociali; successivamente, però, la mia riflessione mi ha condotta ad interrogarmi sul significato dell'attività che sto svolgendo e sulle basi teoriche su cui poggia l'istituzione di questo servizio. Durante i corsi formativi a cui ho partecipato, ho avuto la possibilità di conoscere meglio i fondamenti giuridici e morali del servizio civile e mi sono stati spiegati alcuni punti fondamentali della Carta Etica del volontario, che vanno obbligatoriamente mantenuti affinché non se ne perda proprio la base morale. Consapevole del fatto che l'attività che svolgo non è più classificata come obiezione di coscienza, nonostante il servizio civile tragga le sue origini storiche proprio da quest'ultima, il mio intento è stato quello di coniugare ciò che studio, la filosofia, che spesso appare troppo vincolata all'astratto, con ciò che faccio concretamente, ovvero occuparmi di persone.

In questa breve trattazione cercherò innanzitutto di analizzare l'obiezione di coscienza dal punto di vista etimologico, analizzandone poi i fondamenti religiosi e morali: accennerò in questo capitolo alle considerazioni di Montanari su quelle che lui chiama "teologia classica" e "teologia progressista", per quanto riguarda i fondamenti religiosi, e alla filosofia della nonviolenza di Capitini, a riguardo delle basi morali; successivamente esporrò alcuni esempi di obiezioni, citando un importante settore in cui questa è presente, cioè quello sanitario, mentre considererò il "dramma" dell'obiettore partendo dall'analisi dell'obiezione di Ivo di Chartres: egli fu vescovo durante il periodo della lotta per le investiture (secoli XI-XII) e si oppose alla consacrazione del matrimonio adulterino fra il re Filippo I di Francia e la contessa Bertranda di Monfort, nel 1090; il vescovo fu per questo rifiuto imprigionato e continuò a protestare anche dopo la sua scarcerazione; la sua posizione fu considerata come la prima obiezione di coscienza moderna. Esaminando l'obiezione di Ivo di Chartres si può rendere esplicita la fondamentale contrapposizione tra la *lex fori*, in quel caso l'ordine regio, e l'imperativo della coscienza; questa collisione di ordinamenti è all'origine del dramma dell'obiettore, combattuto fra due obbedienze. Infine, accennerò al significato attuale dell'obiezione di coscienza, riflettendo sul paradosso del suo riconoscimento all'interno dell'ordinamento giuridico positivo ed interrogandomi sull'eventuale perdita di valore che tale riconoscimento comporta: l'obiezione di coscienza trova la propria caratteristica fondamentale proprio nel non essere riconosciuta giuridicamente, quindi nell'essere l'obiettore un fuori-legge, che è perciò disposto a pagare le conseguenze della sua scelta. Come conciliare, quindi, obiezione di coscienza e suo riconoscimento da parte della legge? La tesi da me sostenuta mi porta ad affermare la legittimità dell'obiezione di coscienza, poiché essa è, a mio parere, filosoficamente fondata.

Ovviamente, si deve far uso – come sostiene il cardinale Martini, nella valutazione delle motivazioni dell’obiezione di coscienza odierna, di un “attento discernimento” nell’individuazione delle reali motivazioni di coscienza e di altre ragioni che, anche se presentate come appartenenti alla coscienza, a rigore non si possono sempre ricondurre a tale ambito.

I - IL CONCETTO DI OBIEZIONE

1.1 - Etimologia del termine “obiezione”

Il termine italiano “obiezione” deriva dal verbo latino *obiicere* e significa opporre un’idea, un argomento alle asserzioni di un avversario con il quale si sia in discussione¹.

Obiicere, intensivo di *obiectare*, è composto da *ob* e *iacio*, che significa gettare, lanciare, da cui gettare avanti, opporre. La complessità della parola ‘obiezione’ deriva dai molteplici significati della preposizione *ob*. Recuperando l’originario senso locale, il verbo ‘obiettare’ può assumere il significato di ‘offrire alla considerazione di, porre davanti a qualcuno qualcosa che ha una sua oggettiva consistenza’.

L’obiezione è un concetto usato in campo filosofico, teologico, politico e processuale come attestazione di un fatto, di un principio, di un’idea, di un diritto o di un dovere, volta ad affermare o rivendicare un diritto davanti ad un corrispettivo dovere affermato da altri².

1.2 – Il concetto di obiezione di coscienza

L’espressione “obiezione di coscienza” indica, sia nell’ambito dell’esperienza comune, sia in quello giuridico, socio-politico e filosofico, una decisione contrastante ed opposta ad un obbligo stabilito dal legislatore. Il soggetto, di fronte all’obbligo di tenere un certo comportamento, conforme a determinate disposizioni legislative, risponde: “in coscienza, non posso”³.

L’esempio più comunemente conosciuto di obiezione è quello riferito al servizio militare, ed è questo che possiamo utilizzare come paradigma concettuale, poiché permette di esplicitare i nodi problematici di qualsiasi tipo di obiezione. Nata da un imperativo morale, cui l’uomo si rifà, basando il proprio diritto su convinzioni filosofico-umanitarie, o su convincimenti religiosi o morali, l’obiezione di coscienza si ricollega ai principi fondamentali di libertà enunciati dall’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, votata dall’ONU il 10 settembre 1948, in cui si legge: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare,

¹ B.Montanari, voce *obiezione*, in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani, Milano 2006, p. 8007.

² S.Violi, *Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica occidentale*, Giappichelli, Torino, p.98.

³ Hanna Arendt, *Alcune questioni di filosofia morale*.

isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti"⁴.

L'articolo 52 della Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, stabilisce che "La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge", senza prevedere alcuna possibilità di obiezione⁵.

Ad oggi, l'obiezione di coscienza in Italia è regolata dalla legge n.772 del 15 dicembre 1972: "Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare. I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto"⁶.

Non potevano beneficiare di tale normativa coloro che al momento della domanda risultassero titolari di licenze o autorizzazioni relative ad armi o fossero stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi. Coloro che venivano ammessi ai benefici della legge n.772 dovevano prestare servizio militare non armato oppure servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di otto mesi rispetto alla durata del servizio di leva cui sarebbero stati tenuti. I giovani che non intendevano fruire della legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza e che intendevano sostituire al servizio militare un impegno di lavoro in Paesi in via di sviluppo avevano la possibilità di svolgere, in base alla legge n.1222 del 15 dicembre 1971, un servizio di "volontariato civile" per almeno due anni, con definitiva dispensa del servizio militare una volta espletato il servizio civile⁷.

L'obiezione di coscienza, in Italia, ha affrontato un difficile percorso prima di arrivare ad essere legittimata; l'art.1 della legge dell'8 luglio 1998, n. 230, enuncia questo principio: "I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (*omissis*) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria"⁸.

L'obiezione di coscienza può essere esaminata da due diverse angolazioni: l'una giuridica, l'altra etico-esistenziale. Dal punto di vista giuridico, il cittadino si richiama alla propria coscienza,

⁴ Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, art.18.

⁵ Costituzione italiana, art.52.

⁶ Art.1 legge del 15 dicembre 1972, n.772, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.326 del 18/12/1972.

⁷ M.Abbruia – P.Zveteremich, voce *obiezione di coscienza*, in *Enciclopedia E12*, Istituto geografico De Agostini, Novara 1980, p.117, vol.9.

⁸ Legge 8 luglio 1998, n.230, art.1.

che oppone alla legge dell'ordinamento il rifiuto all'obbligo imposto, “non in base ad una volontà ‘deviante’, ma in forza di una motivazione di valore diversa da quella espressa dalla legge”⁹. Si crea, dunque, il contrasto fra due giurisdizioni distinte, quella dettata dall'ordinamento esterno, la *lex fori*, e il ‘diritto altro’ imposto all'obietto dalla sua propria coscienza: quest'ultima indirizzerà la maniera di agire del soggetto in modo più vincolante rispetto alla legge positiva, trasformando così il “semplice” cittadino in un obietto.

Importante, in quest'analisi dell'obiezione di coscienza, è la distinzione di questa da altre tipologie di opposizioni o inadempimenti alle leggi dell'ordinamento statale. Stefano Violi, nel suo libro *Normatività e coscienza*, classifica le diverse forme di contrasto all'imperativo della legge positiva in una scala che va dall'estremo dell'obbedienza consenziente, in cui *lex fori* e ‘diritto altro’ coincidono, all'estremo opposto della resistenza attiva e della rivoluzione; le categorie intermedie passano attraverso l'obbedienza formale, l'evasione occulta, l'obbedienza passiva, l'obiezione di coscienza, la disubbidienza civile e la resistenza passiva. Il diritto di resistenza non si richiama alla coscienza, ma poggia sulla negazione del comando impartito da un'autorità, indifferentemente che il comando sia di tipo legale o morale. La rivoluzione ha come scopo il superamento totale di un certo ordine e delle strutture ad esso associate; l'obiettivo è quello di trasformare o rovesciare l'intero sistema. Tra le categorie intermedie, la disobbedienza civile occupa un posto di rilievo; essa è quella che, a mio parere, maggiormente può essere assimilata all'obiezione di coscienza. La disobbedienza civile presuppone uno stato democratico e il riconoscimento e l'accettazione da parte dei cittadini della sua legittimità. Viene espressa con la deliberata e consapevole decisione, di un singolo o di un gruppo, di infrangere una norma ritenuta contrastante con i propri valori morali al fine di provocare una reazione della maggioranza dei cittadini ed una modifica dell'ordinamento mediante la testimonianza di accettazione delle conseguenti penali previste per la disobbedienza¹⁰. Anche l'obiezione di coscienza è caratterizzata dall'accettazione delle conseguenti penali all'inadempimento della legge statale. Concordo con ciò che è affermato nel testo di Navarro Valls e Martinez Torron: far risiedere la differenza fra obiezione di coscienza e disobbedienza civile “nelle motivazioni soggettive, nella reale applicazione delle sanzioni, o nel carattere collettivo o individuale del comportamento, ci porta a tracciare linee di demarcazione tra le due figure, che l'evoluzione storica e la realtà stessa dei fatti possono

⁹ B.Montanari, voce *obiezione di coscienza*, in *Enciclopedia filosofica*, p. 8007.

¹⁰ S.Violi, *Normatività e coscienza*, p.84.

progressivamente far sfumare”¹¹. E così “nei settori in cui l’obiezione di coscienza e la disubbidienza civile sembrano strettamente connesse...potremmo differenziare due momenti di una medesima realtà”¹², interpretando la disobbedienza civile come momento prevalentemente collettivo e l’obiezione di coscienza come fase individuale. L’obiezione di coscienza manifesta una determinazione soggettiva, che, per mutare l’obiezione in disobbedienza civile, si deve fare determinazione collettiva. Il passaggio dall’obiezione di coscienza alla disubbidienza civile è un percorso dall’ambito della scelta personale verso l’ambito giuridico: l’obiettore, considerando la sua una motivazione di valore, chiede che il suo comportamento diventi il comportamento di molti, quindi egli vuole che la regola alla quale sta opponendo il suo rifiuto, e a cui con tale rifiuto offre quindi un’alternativa, venga cambiata, proprio in virtù del valore della motivazione del rifiuto, radicata nella coscienza di cui vorrebbe fosse tenuto conto. L’obiezione non cerca di “rovesciare una situazione, quanto di superarla”, “di sostituire un ordine”¹³; Cattelain parla, in questi termini, dell’obiezione di coscienza; secondo me, invece, le sue parole si addicono maggiormente alla disobbedienza civile: l’obiettore, dice Cattelain, esige che l’ordinamento, di cui è parte, abbia “al tempo stesso un orizzonte e delle radici”¹⁴; con la propria testimonianza di coscienza egli pretende di porsi “da custode della verità (atemporale ed obiettiva)...come il creatore di una verità futura (storica e soggettiva), che è egli stesso, con la sua azione, a plasmare”¹⁵.

Dal punto di vista etico-esistenziale, il concetto di obiezione di coscienza può cambiare a seconda della prospettiva con cui decidiamo di interpretarlo. Secondo una visione che chiamo “classica”, il rifiuto di obbedire al comando della *lex fori* è un dovere, e non un diritto, fondato sulla legge, superiore all’imperativo positivo, della priorità del bene comune, il bene della *pòlis*, rispetto all’adempimento dell’ordine del governante. Una prospettiva che si può considerare più moderna, invece, sostituisce il dovere di obiettare con il diritto dell’obiettore: la motivazione che porta il soggetto ad opporre il proprio rifiuto ad una certa legge, cioè il giudizio di valore, è considerata come fondante un dovere in sé. Nella prima prospettiva, dunque, il dovere dell’obiettore nasce dalla

¹¹ R.Navarro Valls-J.Martinez Torron, *Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato*, Torino 1995, pp.18-19, in Violi, *op.cit.*, p. 32.

¹² *Ibidem*.

¹³ J.P.Cattelain, *Obiezione di coscienza nella obiezione al servizio militare a allo Stato*, a cura di A.Drago (trad.it.), Milano 1976, pp.112-113, in R.Bertolino, *L’obiezione di coscienza moderna*, Giappichelli, Torino 1994, p. 60.

¹⁴ A.Clavel, *Avortement et clause de conscience*, in *Iustitia XXXII*, 1979, p.244, in Bertolino, *L’obiezione di coscienza moderna*, p. 28.

¹⁵ F.D’Agostino, *L’obiezione di coscienza nella prospettiva di una società democratica avanzata*, cit., p.76, in Bertolino, *L’obiezione di coscienza moderna*, p. 28.

coscienza in quanto luogo di riconoscimento delle norme di condotta; al contrario, nel secondo approccio, la coscienza si fa manifestazione dell'autodeterminazione del soggetto. La prospettiva etico-esistenziale da cui stiamo guardando all'obiezione di coscienza non fa riferimento, né nell'una né nell'altra interpretazione, ad una volontà di modificare l'ordinamento: il carattere etico-esistenziale si esprime nel fondare l'obiezione di coscienza sull'imperativo "categorico" dell'amore e del rispetto verso chiunque in quanto persona.

1.3 – Che cos'è la coscienza?

Nell'*Enciclopedia filosofica* il lemma "coscienza" inizia con queste parole: "E' la presenza della mente a se stessa nell'atto di apprendere e di giudicare e la conseguente 'conosciuta unità' di ciò che è 'conosciuto', ossia di ciò che è attualmente presente alla mente"¹⁶. La parola "coscienza" rimanda, nel linguaggio quotidiano, ad un significato morale, oppure viene riferita all'ambito conoscitivo ("avere coscienza di...", "essere coscienti di..."). Scrive Cotta che, tra le lingue di origine europea, soltanto il tedesco possiede due termini distinti, *Gewissen* e *Bewusstsein*, per indicare il primo la coscienza morale, il secondo quella conoscitiva¹⁷. In ambito conoscitivo, la filosofia distingue tradizionalmente tra il "contenuto saputo" e l' "azione del conoscere", cioè l'atto con cui il soggetto afferra, "preso insieme", il contenuto della coscienza. Nella filosofia presocratica non c'è mai distinzione tra l'oggetto della coscienza e l'azione dell'averne coscienza; troviamo tale distinzione in Platone, passando attraverso la "consapevolezza di sé" socratica. Nel *Carmide* si arriva alla conclusione che la saggezza è il "conoscere se stessi" e, attraverso un paradosso logico, ciò vuol dire avere coscienza sì di sé, ma anche della propria ignoranza, in altre parole "sapere di sapere" (ma anche "sapere di non sapere"). In ciò si prospetta il carattere riflesso del sapere cosciente, che già traspariva nel socratico "conosci te stesso"¹⁸. La prima concezione della coscienza come riflessione ed interiorità viene proposta da Plotino, in *Enneadi I*: "sembra che l'impressione sorga quando il pensiero si ripiega su se stesso, e quando l'essere attivo nella vita dell'anima è come rinviato in senso contrario, simile all'immagine in uno specchio, che sia liscio, brillante e immobile"¹⁹.

¹⁶ F.Pieri, voce *coscienza*, in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani editore, Milano 2007, p.2318.

¹⁷ S.Cotta, *Coscienza e obiezione di coscienza* in B.Perrone [a cura di], *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza*, Giuffrè, Atti del Seminario nazionale di studio, Milano, 9-11 aprile 1992, p. 210.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Plotino, *Enn.I 4, 10, 6-9, trad. G.Faggin*.

Fondamentale, in filosofia, è il rapporto fra la coscienza e l'autocoscienza. Il concetto neoplatonico di 'coscienza' viene fatto proprio anche da Agostino e, per suo tramite, trapassa a tutto il pensiero cristiano. Lo scopo primario di Agostino era di scoprire la natura trinitaria di Dio; per questo analizza l'interiorità dell'uomo, che è ciò che di più simile a Dio si possa conoscere. Ritroviamo, dunque, la massima delfica del "conosci te stesso": "Quando si dice allo spirito: 'Conosci te stesso', nello stesso istante in cui comprende le parole 'te stesso', esso si conosce, e questo per la sola ragione che è presente a se stesso"²⁰. Il passo è importante giacché ci riporta alla struttura neoplatonica dell'anima come 'essere, vivere, pensare'. Il conoscere se stessi, l'imperativo "conosci te stesso", non aggiunge nulla alla natura dello spirito. Esso infatti è cosciente del fatto che questo comando è rivolto a sé, a sé che esiste, che vive, che comprende (*sibi quae est et vivit, et intellegit*). Afferma Giuseppe Girgenti: «Agostino si serve della triade neoplatonica "essere, vivere, pensare" e la applica in primo luogo all'*io cosciente*»²¹. Sempre Girgenti scrive che tra Vittorino, di cui Agostino aveva letto le traduzioni in latino dei testi platonici, e Agostino c'è la stessa distanza che separa il concetto antico di *anima* dal concetto moderno di *coscienza*²².

Non si può non nominare, parlando di filosofia cristiana, il pensiero di Tommaso d'Aquino, per il quale la coscienza è un atto. Questo significato si ricava, per lui, dall'etimologia stessa del termine, che deriva da *cum-scire* (sapere-con), ovvero 'sapere in vista di qualcos'altro', l'applicazione di ciò che sappiamo alle cose che operiamo²³. Egli non conosce l'uso moderno del termine "coscienza" nel senso di coscienza psicologica, coscienza riflessa o autocoscienza; quella che per noi oggi è la coscienza senza aggiunte, è per Tommaso la *reflexio* dello spirito su se stesso. La riflessione, che egli chiama *reflexio*, ma anche *reditio* (ritorno), o *conversio* (conversione), è la capacità dello spirito di ritornare in se stesso. Lo spirito è capace di prendere coscienza della propria esistenza, partendo dalla considerazione dei propri atti. Per Tommaso la 'coscienza' è la 'coscienza morale' e l'analisi della coscienza nell'ambito delle "potenze intellettive" serve soprattutto a stabilire i principi di una teoria della coscienza morale, senza trascurare però la coscienza come consapevolezza del mondo esterno o sé²⁴.

²⁰ Agostino, *De Trinitate*, 10, 9, 2, in Gabbi – Petruio [a cura di], *Coscienza*, Donzelli, Roma 2000.

²¹ G. Girgenti, *Struttura dell'anima secondo Agostino e presupposti neoplatonici*, in [a cura di] Gabbi – Petruio, *Coscienza. Storia e percorsi di un concetto*, Donzelli, Roma 2000, pp.26-27.

²² *Idem*, p.27.

²³ S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, I, q.79, a.13, in Gabbi – Petruio, *Coscienza*, Donzelli, Roma 2000.

²⁴ G. Cavalcoli, *Autocoscienza e coscienza morale in S. Tommaso d'Aquino*, in Gabbi – Petruio [a cura di], *Coscienza. Storia e percorsi di un concetto*, p.53.

Punto di svolta per il concetto di coscienza nella filosofia moderna, con notevoli influssi anche sulla psicologia, è l'affermazione del principio del *cogito ergo sum* cartesiano: per Cartesio, il fatto di pensare, coincide con l'essere coscienti; si può dubitare di tutto, quindi di tutti i contenuti presenti alla coscienza, tranne che dello stesso dubbio, che testimonia l'atto del pensare, possibile solo perché l'uomo esiste.

Kant si muove, da un certo punto di vista, sulla stessa scia di Cartesio, ma mentre Cartesio parla di contenuti innati, secondo Kant, innati sono solo i meccanismi con cui si arriva ad avere coscienza di qualcosa. Nella "Critica della ragion pura", Kant conferma il ruolo dell' "io penso" come condizione di ogni conoscenza, essendo l'autocoscienza trascendentale (l' "io penso") la massima capacità unificatrice che sintetizza intuizioni empiriche e categorie dell'intelletto. L' "io penso" viene affermato come ciò che fa da struttura portante al pensiero umano, è una forma a priori del pensiero, con un'accezione generale; il *cogito* cartesiano, invece, è un principio metafisico con un suo contenuto particolare. In Kant il principio trascendentale della coscienza, ossia ciò che rende possibile la coscienza, è un atto di unificazione ("unità sintetica"), che Kant chiama "appercezione pura" (ossia "coscienza pura") e che intende come la forma della coscienza in generale, dato che non è possibile essere coscienti di alcunché senza unificare l'oggetto di una stessa coscienza.

Per Hegel, "la coscienza costituisce il grado della riflessione o della relazione dello spirito in quanto apparire di sé. L'io [...] è l'identità nell'essere altro"²⁵. Nella "Filosofia dello Spirito" hegeliana, l' 'idea in sé', estraniatasi dalla Natura (concepita come 'idea fuori di sé' ed analizzata dalla "Filosofia della Natura"), ritorna a sé attraverso l'uomo, divenendo 'idea in sé e per sé', cioè spirito, ossia piena autocoscienza, in continuo divenire, che attraverso i suoi tre momenti – Spirito Soggettivo, Spirito Oggettivo e Spirito Assoluto – raggiunge la propria totale conoscenza di sé e si riconosce come la totalità del reale. Lo Spirito Assoluto è inteso come Idea che si autoconosce in maniera assoluta. In Hegel la coscienza costituisce il punto di partenza della filosofia e fornisce ad essa l'intero suo contenuto: il processo filosofico è appunto determinato dal passaggio della coscienza all'autocoscienza.

Cito ora, dall'*Emile* di Rousseau, la sua definizione di "coscienza": "Esiste dunque in fondo all'anima un principio innato di giustizia e di virtù, in base al quale, nonostante le nostre stesse massime, giudichiamo le nostre stesse azioni e quelle degli altri come buone o cattive, ed è questo principio che io chiamo coscienza. [...] Per noi esistere equivale a sentire; la nostra sensibilità è incontestabilmente anteriore alla nostra intelligenza, e abbiamo avuto sentimenti prima di avere

²⁵ F.Hegel, *Enzyklopadie*, 1827, § 413, in Guzzo – Nannini, voce *coscienza*, in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani editore, Milano 2007, p. 2320.

idee. Qualunque essa sia, la causa del nostro essere ha provveduto alla nostra conservazione, attribuendoci sentimenti adeguati alla nostra natura, e non si può certo negare che, almeno quelli, siano innati. Quanto all'individuo, questi sentimenti sono l'amore di sé, il timore del dolore, l'orrore della morte, il desiderio del benessere. Ma se, come è indubitabile, l'uomo è socievole per natura; o almeno fatto per diventare tale, non può esserlo che grazie ad altri sentimenti innati, relativi alla sua specie; infatti, non possiamo considerare solo il bisogno fisico, in quanto esso porta certamente gli uomini a disperdersi più che ad avvicinarsi. Ora è dal sistema morale formato da questo duplice rapporto verso se stessi e verso gli altri che nasce l'impulso della coscienza. Conoscere il bene non vuol dire amarlo; l'uomo non ne ha una coscienza innata; ma non appena la ragione glielo fa conoscere, la coscienza lo porta ad amarlo: è questo sentimento ad essere innato"²⁶.

In Schopenhauer, il mondo esiste solo nella coscienza che se ne ha (rappresentazione), ma per altro verso la coscienza è a sua volta un epifenomeno del cervello. Schopenhauer sembra fare qualche concessione al materialismo settecentesco, sintetizzato nel celebre aforisma di P.J.G.Cabanis: "Il cervello secerne il pensiero come il fegato secerne la bile", a cui, tuttavia, rimprovera di aver fatto dipendere dal cervello anche le funzioni morali. Permane pertanto una grande differenza tra il materialismo e Schopenhauer, poiché quest'ultimo considera la coscienza sì come un epifenomeno del cervello, ma poi riduce l'intero mondo materiale ad essere solo la manifestazione della volontà (principio immateriale che costituisce la realtà vera, la "cosa in sé")²⁷. Il materialismo ottocentesco procederà ancor più nettamente nella direzione di quello settecentesco, affiancato dal forte sviluppo della scienza psicologica, che influenzò anche molti filosofi. In particolare William James, psicologo e filosofo (con radici profonde nella tradizione empiristica), diede a tale sviluppo un contributo cospicuo nei suoi *Principles of Psychology* del 1890, che contengono tra l'altro il concetto della coscienza come "corrente psichica", come flusso continuo in cui ,tuttavia, si distinguono elementi relativamente stabili (*substantive parts*) da altri elementi consistenti in semplici trapassi²⁸.

Dopo questo *excursus* sul concetto di coscienza nella storia del pensiero, analizziamo più da vicino ora il tema dell'obiezione di coscienza. Quale concezione di "coscienza" intendiamo quando parliamo di "obiezione di coscienza"? Ed ancora, potremmo mai parlare di obiezione di coscienza senza presupporre come già data l'esistenza della libertà di coscienza? A mio giudizio non potrebbe

²⁶ J.J.Rousseau, *Emile, IV, Profession de foi du vicaire savoyard*, in Gabbi – Petruio [a cura di], *Coscienza*, Donzelli, Roma 2000.

²⁷ Guzzo-Nannini, voce *coscienza*, in *Enciclopedia filosofica*, Bompiani editore, Milano 2007, p. 2320.

²⁸ *Ibidem*.

darsi obiezione di coscienza senza dare come sottintesa la libertà di coscienza, intesa, nel senso più attuale del termine, cioè come “rapporto tra le libertà espressive dei singoli nel consesso sociale”²⁹ o “rapporto tra libertà espressiva del singolo e potere pubblico”³⁰; “è in tal senso che la libertà di coscienza è citata nell’articolo 18 di un testo fondamentale quale la *Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo* del 1948”³¹. Soltanto affermando il diritto alla libertà di coscienza possiamo pensare l’esistenza dell’obiezione di coscienza, come rivendicazione di tale diritto. Scrive Pinckaers che “la libertà, come capacità di agire in modo personale secondo la verità e il bene, ci è data in germe e questo germe, per così dire, siamo noi stessi, il nostro stesso essere, la nostra natura spirituale”³². Questa definizione prende spunto da un’eredità spiccatamente cristiana, tuttavia mi sembra appropriata per sottolineare i punti salienti di ciò che intendo per “libertà di coscienza”, ovvero tale spiegazione si sofferma sull’origine personale del giudizio sul bene e sul male e definisce la libertà di coscienza come capacità di agire secondo tale giudizio. Essa fa quindi riferimento alla coscienza morale, non conoscitiva; tuttavia trovo che queste due siano strettamente connesse fra loro, come esemplificato nel caso dell’obiezione di Ivo di Chartres (vedi paragrafo 4.1). Infatti, la conoscenza delle circostanze in cui si sarebbe tenuti ad agire (cioè l’aver coscienza della situazione) fa sì che la coscienza (morale) possa dare un giudizio sull’eventuale azione in quelle particolari circostanze conosciute.

²⁹ Boyer-Pagani, voce *libertà di coscienza*, in *Enciclopedia filosofica*, p. 2332.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

³² S.Pinckaers, *Coscienza, verità e prudenza* in G.Borgonovo [a cura di], *La coscienza*, Città del Vaticano 1996, p. 131.

II - FONDAMENTI DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Cercherò ora di delineare i fondamenti dell'obiezione di coscienza. Bruno Montanari li distingue in fondamenti "religiosi" e fondamenti "laici", sottolineando, comunque, che non sempre la linea di demarcazione è così netta³³; io seguirò, in quest'analisi, la sua distinzione, preferendo, però, l'aggettivo "morali" piuttosto che "laici", al fine di sottolineare la non contrapposizione, anche solo lessicale, con i fondamenti "religiosi".

2.1 – Fondamenti religiosi dell'obiezione di coscienza

Le fonti su cui la religione poggia le basi per la legittimazione, o per il divieto, di fare obiezione di coscienza sono, considerando, ad esempio, la religione cristiana, la legge dell'amore e l'assunto della dimensione comunitaria del cristiano. Non ci si dovrebbe dimenticare che, per il vero cristiano, l'osservanza della legge di Dio, che la sua coscienza riconosce, è prioritaria rispetto all'osservanza delle leggi poste da ordinamenti altri, tra cui la legge statale; a questo proposito cito San Tommaso: "*Obedire oportet Deo magis quam hominibus...Et ideo in his quae pertinent ad interiorem motum voluntatis, homo non tenetur homini obedire, sed solum Deo*"³⁴. Prima di lui, Agostino scriveva queste parole: "...*eos qui temporali legi serviunt, non esse posse ab aeterna liberos...*"³⁵. Per quanto la legge dell'amore e la dimensione comunitaria fondino la visione cristiana dell'esistenza, tuttavia interpretazioni distinte dell'obiezione di coscienza derivano dalle diverse interpretazioni che si sono fatte riguardo al secondo presupposto. B.Montanari classifica queste interpretazioni come "teologia classica" e "teologia progressista"³⁶; la "teologia classica" considera lo Stato come condizione dell'esistenza della comunità: grazie alla sua funzione ordinatrice gli uomini riescono a vivere l'uno con l'altro, riconoscendosi come "persone"; cito di nuovo a tal proposito San Tommaso: "*Necesse est enim unum esse ultimum finem hominis in quantum homo, propter humanitatem humanae vitae...Et iste ultimus finis hominis dicitur humanus, quod est felicitas*"³⁷. La *felicitas* di San Tommaso coincide con la partecipazione al *bonum commune civitatis*; questi rappresentano due momenti collegati della realizzazione terrena: il bene comune come momento della verifica della *felicitas singularis*; la *felicitas* come realizzazione

³³ Bruno Montanari, *Obiezione di coscienza. Un'analisi dei suoi fondamenti etici e politici*, Giuffrè, Milano 1976, pp.46, 79.

³⁴ San Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, II – II, q.104. a.5.

³⁵ Sant'Agostino, *De libero arbitrio*, I, XV, 31.

³⁶ Bruno Montanari, *Obiezione di coscienza*, Giuffrè, Milano 1976, pp.49, 62.

³⁷ San Tommaso, *I Ethic.*, c.5, 1097 a 63, s. *Th. Lect.*106.

esistenziale, quindi verifica soggettiva, del bene comune. Questa reciproca implicazione è il tratto caratteristico della concezione cristiana della “persona; lo Stato non è in contraddizione con l’essenza della persona³⁸. L’obiezione ad una legge dello Stato, secondo quest’interpretazione, non è lecita: il fine trascendente, voluto da Dio per l’uomo, è il suo riconoscersi come “persona”, e tale riconoscimento non è possibile senza lo Stato: tale organizzazione risponderebbe al piano di Dio per gli uomini. Proprio perché l’obiettore afferma se stesso come “persona”, egli si pone sul piano della trascendenza e si sottopone al giudizio di quella legge che fa dell’uomo una creatura anche trascendente. La posizione teologico-classica si chiarisce nella sequenza “politica-diritto-fondamento trascendente e divino”; è rispetto per la *polis* se è conforme alla giustizia, la quale ultima ha il suo fondamento nel divino. La *polis* risponde alle esigenze delle comunità umane e, se si pone in armonia con la legge di Dio per la via della giustizia, essa esprime quella dimensione oggettiva – non individualistica - della giustizia che può obbligare la “persona” ad accettare regole e limitazioni³⁹.

La “teologia progressista” considera, invece, la *polis* come istituzione essenzialmente imperfetta, ed è per questo motivo che accetta, ed anzi valorizza, l’obiezione di coscienza; quest’ultima, infatti, è vista come ‘mezzo’ per il miglioramento delle istituzioni che, essendo prodotti umani, sono costituzionalmente imperfette. La speranza non risiede solo nella trascendenza: essa ha un senso immediato già sulla terra; l’uomo può e deve intraprendere la rivoluzione: l’impresa umana attua, sia pure parzialmente e in senso diacronico, il disegno divino. La *communio hominum* può “divenire” già in questo mondo, può essere l’esito concreto di un’adeguata iniziativa umana, la quale è messa in atto, appunto, dalla decisione individuale dell’obiettore. La legge di Dio si realizza attraverso l’iniziativa della coscienza che oppone il singolo alla società politica presente e lo dispone al suo superamento. Attraverso le modificazioni delle condizioni sociali è possibile, secondo questo orientamento teologico, realizzare nel tempo le condizioni di una convivenza umana maggiormente conforme alla legge dell’amore. Il perfezionamento, di cui il presupposto è il godimento di certe condizioni politiche e sociali, è legato alla *speranza nel futuro*⁴⁰. Il cristiano ha, quindi, il dovere di opporre la propria obiezione di coscienza: non farlo significherebbe dare il proprio tacito assenso ad un’istituzione imperfetta e non contribuire al suo miglioramento.

Lasciando da parte la distinzione fra “teologia classica” e “teologia progressista”, a mio parere piuttosto riduttiva al fine dell’analisi dei fondamenti religiosi dell’obiezione, si può affermare che

³⁸ Bruno Montanari, *Obiezione di coscienza*, Giuffrè, Milano 1976, pp.49 – 51.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*.

l'obiezione di coscienza si fonda sia sull'imperativo di obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, ma anche sul valore prioritario della persona rispetto alla norma; nel documento "Educare alla legalità", la Commissione ecclesiale "Giustizia e pace" italiana spiega il significato dell'espressione "valore prioritario della persona" in questi termini: "L'obiezione di coscienza, di fronte ad una legge dello Stato attesta il valore prioritario della persona e della sua giusta libertà, afferma la necessità che ogni norma civile sia coerente con il valore morale e richiama a tutti, e in primo luogo a ogni cristiano, che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini"⁴¹. Questa spiegazione sembra armonizzare adeguatamente le due concezioni teologiche, classica e progressista, che Montanari aveva presentato come distinte, ed anzi contrapposte. Non basta, dunque, decidere "da quale parte stare", se *pro* o contro l'obiezione di coscienza, ma entrambe le posizioni vanno ricondotte, a mio parere, ad un'idea di più ampio spettro, che le comprende ambedue e dà a ciascuna il giusto spazio, dove il termine "giusto" designa ogni volta uno spazio diverso a seconda della casistica che si presenta.

2.2 – Fondamenti morali dell'obiezione di coscienza

Il fondamento non religioso dell'obiezione di coscienza si basa, anch'esso, sulla legge dell'amore; A.Capitini si esprime, nell'opera *La nonviolenza oggi*, in questo modo: "Proprio l'amore per le persone, fino al rispetto della loro esistenza e fino sull'orlo della morte, prende su di sé la presenza di quelle persone, quando è amore non per una, per due, per dieci, ma aperto a tutti". B.Montanari spiega le parole di Capitini affermando che è l'appartenenza ad un'esistenza comune e l'essere immersi nella stessa presenza nel mondo che funge da fondamento al comandamento cristiano "Ama il prossimo tuo come te stesso"⁴², svincolando tale comando dal suo aspetto religioso e rendendolo un imperativo morale, in quanto, usando le parole di Montanari, "amare l'altro vuol dire amare l'altro *nella* sua esistenza e *per* la sua esistenza: amare cioè la vita non per un fine che la trascende, ma per la sua presente realtà"⁴³. L'obiezione di coscienza si rende manifestazione pratica della legge dell'amore, poiché quest'ultima coincide con il tentativo di migliorare le condizioni dell'esistenza, e l'obiezione di coscienza esprime proprio tale sforzo.

Quelli che finora abbiamo distinto in fondamenti "religiosi" e fondamenti "moralì" confluiscono in una direzione unitaria: la secolarizzazione dell'idea di Dio (teologia "classica") e l'immanenza

⁴¹ Vittorio Possenti, *L'obiezione di coscienza oggi: elementi di analisi*, in Benito Perrone [a cura di], *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza*, Giuffrè, Milano 1992, p. 169.

⁴² B.Montanari, *Obiezione di coscienza*, pp. 79-80.

⁴³ *Ibidem*.

del processo escatologico (teologia “progressista”) si traducono nella speranza “laica”, puramente morale, nel futuro della storia. L’affermazione della “persona” originata dall’opposizione della legge della coscienza alla legge politica, si conclude, nelle due prospettive indicate, nella confluenza tendenziale dell’amore nella politica, poiché quest’ultima ne verrebbe a rappresentare la necessaria attuazione storica, portando a compimento quella prospettiva “coinonale” attraverso la quale il cristiano – ed anche il “laico” - vedono la partecipazione alla salvezza del mondo⁴⁴. L’obiezione di coscienza, infine, si caratterizza come opposizione contro ciò che non trova corrispondenza nell’*umanizzazione*, o *cristianizzazione*, a seconda della prospettiva che vogliamo adottare, delle condizioni di vita.

⁴⁴*Idem*, pp.94-95.

III – ESEMPI DI OBIEZIONI DI COSCIENZA

L'obiezione di coscienza a cui si pensa più di frequente è quella opposta al servizio militare; tanti, però, sono gli ambiti in cui essa è presente, per esempio, l'ambito sanitario. L'obiezione di coscienza è stata riconosciuta come legittima, e da lì regolamentata, soltanto nel 1972 in ambito militare⁴⁵, mentre in ambito sanitario essa è regolamentata dallo stesso codice deontologico dei professionisti e, in particolare, dalla legge 194 del 1978, che tratta l'argomento dell'interruzione volontaria di gravidanza⁴⁶.

La storia ci offre esempi illustri di obiezioni di coscienza; la documentazione più datata riguarda il vescovo francese Ivo di Chartres (1040 – 1115). Egli ricoprì un ruolo centrale nella lotta per le investiture⁴⁷, in cui parteggiava a favore dell'Impero. La sua presa di posizione lo vide opporsi alla celebrazione del matrimonio tra il re Filippo I di Francia e la contessa Bertranda di Monfort, rapita dal re Filippo nel 1092 ma già sposata al conte Folco d'Anjou. Ivo di Chartres rifiutò di consacrare questa unione adulterina e fu per questo imprigionato; continuò, però, a protestare anche alla sua liberazione, dopo molti mesi di prigionia. L'attività episcopale di Ivo è documentata, a partire dal 1090, dal suo *Epistolario*. Egli afferma essenzialmente tre principi: a) il pluralismo normativo; b) il primato della "persona"; c) il primato dell'interpretazione sulla statuizione: le diverse *auctoritates* sono considerate da Ivo non come manifestazioni di un bieco arbitrio, ma come sedimentazioni di *rationes*, non sempre evidenti, consegnate dalle diverse tradizioni, esprimenti congiuntamente la società nella sua complessità; queste *rationes* devono essere raccolte insieme ed ordinate dall'interprete attraverso l'*intellectus*; la loro piena comprensione porta a ricondurre tutte le contrapposizioni alla dialettica, interna al sistema giuridico, tra *rigor* e *moderatio*, tra *iudicium* e *miser cordia*; il riconoscimento della *salus* come fine dell'ordinamento canonico segna la svolta fondamentale tra persona e norma, con il primato della persona sulla norma.

Nell'*Epistolario* ricorre per ben quarantacinque volte il termine *conscientia*: è tale appello, esplicito e costante, che permette di considerare Ivo di Chartres come l'antecedente più significativo dell'obiezione di coscienza moderna⁴⁸.

⁴⁵ Vedi Appendice, legge 15 dicembre 1972, n. 772.

⁴⁶ Vedi Appendice, legge 22 maggio 1978, n. 194.

⁴⁷ La lotta per le investiture vide la contrapposizione fra il Papato e l'Impero, nei secoli XI-XII, per la prerogativa nella scelta e nell'ordinazione dei vescovi.

⁴⁸ Stefano Violi, *Normatività e coscienza*, pp.61-63.

In epoca recente, il primo considerato come obiettore di coscienza, in Italia, è Pietro Pinna, il quale, nei primi anni del secondo dopoguerra, rifiutò di adempiere al suo dovere di prestare il servizio militare. Egli fu processato dal tribunale militare di Torino il 30 agosto 1949 e, dopo varie condanne e reclusioni, fu congedato per motivi di salute. Pinna definisce l'obiezione di coscienza come l'impegno a rifiutare la partecipazione alla preparazione e all'effettuazione della guerra, chiamando questa "crimine collettivo"⁴⁹. Le motivazioni profonde di questa sua scelta muovono dal pensiero di Aldo Capitini (1899 - 1968), apostrofato, talvolta, come il "Gandhi italiano". Fu proprio la conoscenza del pensiero di Gandhi che offrì a Capitini, infatti, gli strumenti per tradurre il proprio pensiero in azione politica⁵⁰; egli affermò di aver imparato da Gandhi ad opporsi attivamente, a "dir di no": "Io non dico: fra poco o molto tempo avremo una società che sarà perfettamente nonviolenta...a me importa fundamentalmente l'impiego di questa mia modestissima vita, di queste ore o di questi pochi giorni; e mettere sulla bilancia intima della storia il peso della mia persuasione"⁵¹.

⁴⁹ Da *Intervista a Pietro Pinna*, 2002, dal sito "nonviolenti.com".

⁵⁰ A.de Sanctis, *Capitini costruttore di pace sulle orme di Gandhi*. Intervento proposto in occasione dell'omonimo Seminario organizzato da LaborPace Caritas diocesana di Genova nell'ambito di *Mondo in Pace: la Fiera dell'educazione alla Pace* in occasione del 40° anniversario della morte di Aldo Capitini, Genova, Palazzo Ducale, 9 ottobre 2008.

⁵¹ Aldo Capitini, *Elementi di un'esperienza religiosa*, 1937.

3.1 *Obiezione di coscienza in sanità*

Il comportamento dei professionisti della sanità, oltre che da alcune leggi specifiche, come la 194 del 1978, è regolamentata dal codice deontologico a cui debbono obbligatoriamente aderire coloro che scelgono di svolgere compiti di così grande impatto sociale quali il medico, l'infermiere, l'operatore socio sanitario, a cui si affiancano le figure di tutti quei professionisti indispensabili al funzionamento di ospedali, centri di ricerca, laboratori, farmacie e quant'altro. Le tecniche di intervento sui pazienti, le scienze farmaceutiche, le biotecnologie e tutto ciò che si può comprendere sotto il concetto di "medicina", o funzionale ad esso, hanno conosciuto, negli ultimi decenni, un incredibile sviluppo: si può parlare, al giorno d'oggi, di manipolazioni genetiche, di fecondazione artificiale, oltre che di trapianti, di aborto, di eutanasia. Tutte queste cose esistono, nel senso che l'uomo è in grado di metterle in atto, con le sempre maggiori conoscenze di cui ora dispone; ma è *giusto* che tutto quello che è nella sfera delle nostre possibilità venga anche concretamente attuato? Tra i professionisti sembra crescere, al progredire della scienza, il numero di coloro che scelgono di essere obiettori. Scrive Dalla Torre: «...il moltiplicarsi delle fattispecie di obiezione di coscienza nell'ambito sanitario è riconducibile alle stesse ragioni che sono all'origine dell'odierna "questione bioetica", e cioè: da un lato le enormi potenzialità manipolative della vita umana proprie della scienza e della tecnica, dall'altro il pluralismo di "etiche" che caratterizza sempre più la società occidentale. La bioetica, infatti, ha per oggetto la ricerca "di delimitare un ambito di legittimità entro il quale devono essere contenute le diverse modalità d'intervento sulla vita in tutta la lunghezza del segmento che si estende dal concepimento alla morte"»⁵².

La considerazione di Dalla Torre sul pluralismo dell'etica causata dalla multiculturalità mi trova d'accordo: esistono differenti culture, con particolari usi e costumi caratteristici, ed ogni persona guarderà all'altrui diversità sempre dalla propria prospettiva, per quanto ci si possa immaginare di "essere nei panni dell'altro"; è impossibile svincolarsi completamente dal proprio punto di vista, e ciò comporta sempre, a mio parere, un giudizio sull'alterità; esiste, quindi, una molteplicità di "etiche" da considerarsi come dato di fatto, tuttavia l'obiezione di coscienza, in ogni contesto, si caratterizza per l'appello ad un diritto universale, che, benché non venga riconosciuto da tutti gli ordinamenti giuridici, non può essere però negato data la sua portata di valore. Di fronte a situazioni di sofferenza, ogni uomo reagisce allo stesso modo, indifferentemente dalla cultura a cui appartiene,

⁵² S.Spinsanti, *Salute, malattia, morte* in *Nuovo dizionario di teologia morale* a cura di Compagnoni-Piana-Privitera, Cinisello Balsamo, 1990, p. 1134, in G.Dalla Torre, *Obiezione di coscienza e ordinamento sanitario*, in [a cura di] B.Perrone, *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza*.

tendendo alla propria felicità. In quanto appartenenti alla specie umana, tutti gli uomini, a mio parere, si possono identificare con alcuni principi etici che stanno alla base proprio della nostra *umanità*, intesa nel senso letterale dell'*essere uomini*, e questi principi, a volte definibili soltanto in modo negativo, non si possono relativizzare, pena il non essere più umani.

Non mi addenterò oltre in tale questione, poiché trovare una risposta ai molti interrogativi posti dal dibattito sempre aperto sulla bioetica mi risulterebbe impossibile. E' indispensabile, però, parlando in particolare di ambito sanitario, una puntualizzazione: prendiamo come esempio la legge 194 del 1978 in materia di aborto: il medico che si rifiutasse di interrompere la gravidanza non subirebbe alcuna sanzione; "tutte le legislazioni che hanno legalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza hanno previsto, seppure in maniera differente, l'obiezione di coscienza alle pratiche relative"⁵³. La succitata legge 194, all'articolo 9, afferma che "Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o della casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento e' indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si

⁵³ G.Dalla Torre, *Obiezione di coscienza e ordinamento sanitario*, in [a cura di] B.Perrone, *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza*, p. 290.

intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente”⁵⁴. Mi domando, dunque, se non sia il caso, in questo contesto, di parlare di *opzione* di coscienza, invece che di obiezione di coscienza, appropriandomi della definizione che ne fornisce Dalla Torre: “si può dire che obiezione di coscienza è l’atteggiamento di colui che rifiuta di obbedire alla norma positiva invocando l’esistenza, nel foro della coscienza, di una corrispettiva norma etica, che gli vieta di tenere il comportamento prescritto dal diritto positivo. Viceversa l’opzione di coscienza si riferisce (*omissis*) all’atteggiamento di colui che obbedisce alla norma positiva scegliendo, fra i vari comportamenti da questa previsti come alternativamente assumibili per il soddisfacimento dell’interesse sotteso alla norma, quello che risulta non conflittuale rispetto ai propri convincimenti interiori”⁵⁵; il comportamento messo in atto con l’obiezione di coscienza è di un’azione *contra legem* (obiezione rivendicata)⁵⁶, mentre quello dato con la scelta dell’opzione di coscienza è un comportamento *secundum legem*, un’obiezione di coscienza riconosciuta poiché il legislatore ha già previsto la possibilità di un conflitto fra norma esterna ed interna⁵⁷.

⁵⁴ Art. 9 legge 194 del 1978.

⁵⁵ G.Dalla Torre, *Obiezione di coscienza e ordinamento sanitario*, in [a cura di] B.Perrone, *Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza*, p. 284.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

IV – MATRICE COMUNE DELLE OBIEZIONI DI COSCIENZA

Le obiezioni di coscienza, pur nei loro diversi ambiti, possono essere ricondotte ad una configurazione comune: esse, infatti, sono caratterizzate da una sorta di “dramma” dell’obiettore; questi, infatti, all’eteronomia della legge politica oppone un imperativo a cui non gli è concesso di sottrarsi, dettatogli dall’ordinamento della propria coscienza; egli si trova, quindi, a dover compiere una scelta fra due diverse obbedienze⁵⁸.

4.1. *L’obiezione di coscienza di Ivo di Chartres*

Questo conflitto interiore è analizzato compiutamente nel saggio di Stefano Violi, *Normatività e coscienza*, in cui l’autore prende in esame il caso di Ivo di Chartres. All’ordine del re di consacrare il matrimonio, il vescovo risponde: “Poiché mi avete chiamato, non voglio né posso parteciparvi” (“*Nec volo, nec valeo*”)⁵⁹. Tale frase esplicita perfettamente quello che prima, appropriandomi del linguaggio di Bertolino, ho definito come il “dramma” dell’obiettore, cioè il conflitto fra legge positiva e legge della coscienza; infatti, il verbo *volo* “qualifica la propria volontà come ostacolo alla realizzazione della volontà del sovrano”⁶⁰, mentre il verbo *valeo* “rimanda ad una mancanza oggettiva di un requisito fondamentale per compiere l’azione, consistente nell’*avere potere di*”⁶¹. Ma vediamo, ora, come Ivo di Chartres elabora l’aspetto volitivo della sua obiezione: “Non voglio se io non ho dapprima conoscenza che in virtù di una decisione di un concilio generale è intervenuto un legittimo divorzio tra voi e la vostra sposa e che voi potrete contrarre un matrimonio legittimo con quella che volete sposare”⁶²; Ivo arriva alla decisione contrastante con l’ordine regio dopo aver affrontato un *iter* di passaggi di natura cognitiva, cioè “l’invito del re porta Ivo a considerare quanto gli è stato chiesto; la considerazione dell’azione concreta comandata, illuminata da principi assiologici di comportamento, portano Ivo a constatare una discordanza dell’atto richiestogli con il comportamento imposto dai principi teologico-morali; tale discordanza si traduce nella percezione soggettiva di una causa inabilitante l’atto richiesto (*nec valeo*)”⁶³. L’obiettore di coscienza moderno affronta lo stesso percorso cognitivo, prima di giungere alla decisione di

⁵⁸ Rinaldo Bertolino, *L’obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione*, Giappichelli, Torino 1994, pp. 18-19.

⁵⁹ Ivo di Chartres, *Epistolario*, in Violi, *op.cit.*, p. 93.

⁶⁰ Violi, *Normatività e coscienza*, p. 94.

⁶¹ *Idem* p. 93.

⁶² Ivo di Chartres, *Epistolario*, XV, in Violi, *op.cit.*, p. 94.

⁶³ Violi, *op.cit.*, p. 95.

obiettare: egli considera, alla luce dei propri valori morali, l'azione comandatagli dalla norma positiva e, da qui, trae la propria scelta di seguire la legge sentita da lui come la maggiormente imperativa.

Secondo D'Agostino, l'obiezione di Ivo di Chartres, oltre che obiezione di coscienza, si qualifica anche come obiezione di *scientia*, ovvero egli non oppone alla volontà regia una volontà contraria, bensì una mancanza di conoscenza che lo porta a non poter compiere l'atto, in quanto esso, senza la legittimazione conciliare, non avrebbe avuto un fondamento legittimo; al dettame della *volutas*, Ivo oppone, sempre secondo D'Agostino, quello di *lex et justitia*; l'obiettività, a cui l'etimologia stessa del termine "obiezione" si riconduce, sarebbe il limite entro cui la volontà dovrebbe essere arginata⁶⁴. Questa considerazione di D'Agostino non è valida, a mio parere, per tutte le obiezioni di coscienza; provocatoriamente, potremmo domandarci questo: se la legge legittimasse qualcosa che la nostra coscienza sentisse essere contrastante con il suo imperativo, basterebbe ciò a rendere giusta l'azione imposta dalla norma positiva? L'obiezione di *scientia* non tiene conto della differenza fra "giustizia" e "legalità": tenderei a considerare la prima con un'accezione morale, mentre la seconda mi sembra qualcosa di meramente giuridico, cioè la giustizia appartiene alla *lex in interiore homine*, mentre la legalità è un costrutto riferibile solamente alla *lex fori*.

Continuando a seguire l'analisi di Violi, si legge che "la relatività della conoscenza implica la sua non assolutezza: l'argomentare di Ivo presuppone il riconoscimento che la conoscenza rinvia sì ad una obiettività, ma nella consapevolezza che quest'ultima è filtrata dal soggetto che conosce"⁶⁵. Secondo Violi, il passaggio dalla "conoscenza" alla "*conscientia*" sta proprio nel riconoscimento del limite della conoscenza del soggetto, conoscenza, quindi, che si fa "coscienza", e nel suo riconoscersi come limitata si apre alla relazione con l'intero della conoscenza di cui è solo una parte. Ivo di Chartres, opponendo all'imperativo del sovrano non una semplice negazione, bensì una disposizione al cambiamento di posizione all'eventuale mutare delle condizioni (cioè la possibilità di celebrare il matrimonio in seguito ad una delibera conciliare), afferma dei valori che sono oggettivi e che, a prima vista, sembrerebbe voler negare. Attraverso la propria obiezione ad un ordine regio, Ivo di Chartres dà valore, tutelandola dal dilagare della *volutas* sovrana, anche a quella sovranità cui sembrerebbe opporsi: infatti, scrive il vescovo, il suo non è un atto di infedeltà, quanto, al contrario, di estrema *fidelitas*: infatti, «la provenienza divina del potere comporta che il re non sia signore, ma servo dei servi di Dio: protettore, non padrone. E' attraverso l'*auctoritas* di Agostino che Ivo di Chartres recepisce l'autorità delle leggi secolari. Commentando un passo di

⁶⁴ *Idem*, pp. 96-97.

⁶⁵ *Idem*, p. 100.

Agostino tratto dalle “Confessioni”, Ivo ricorda che “bisogna fare ciò che Dio comanda, anche se ciò sia contrario al costume o ad una pattuizione”⁶⁶. Da ciò deriva l’obbligo di un’obbedienza non assoluta, ma condizionata alla conformità del comando impartito dal superiore con la verità di Dio. Consentire ad un atto che contraddica i valori costitutivi dell’ordinamento provoca, nella concezione di Ivo, un pregiudizio tanto per il sovrano, quanto per la sua corona; affermando che il suo gesto è mosso da una suprema fedeltà, Ivo di Chartres riconosce l’autorità regia, ma ne riconosce i limiti estrinseci al suo fondamento»⁶⁷.

Ho definito quella di Ivo di Chartres come antecedente dell’obiezione di coscienza moderna: anche dal punto di vista del riconoscimento della legittimità dell’ordinamento in vigore, la posizione di Ivo è assimilabile a quella degli obiettori moderni; l’obiettore di oggi non disconosce l’autorità statale, allo stesso modo di Ivo verso il potere regio, bensì cerca di affermare dei valori che sente nel proprio “ordinamento della coscienza”, e che spesso, successivamente, vengono inseriti all’interno dell’insieme dei diritti, come la storia ci insegna.

4.2 Il “dramma” dell’obiettore di coscienza

Il “dramma” dell’obiettore consiste nel dover scegliere tra due obbedienze: alla *lex fori*, all’eteronimia della legge politica, l’obiettore oppone la legge interna della propria coscienza. D’Agostino afferma che la logica dell’obiezione di coscienza è irriducibilmente dualistica: “l’obiettore non ha alcun dubbio sulla validità del principio *Auctoritas, non veritas facit legem*, ma gliene pone accanto un altro: *Veritas, non auctoritas facit jus*”⁶⁸. Torniamo qui al binomio legalità/giustizia, a cui accennavo al paragrafo 4.1; il cittadino-obiettore accetta, in quanto cittadino, l’autorità della legge, ma, in quanto obiettore, non obbedisce alle norme che sono legali ma, secondo la sua propria coscienza, ingiuste: sempre D’Agostino scrive che “l’obiettore dice di no alle leggi perché non le fa coincidere con il diritto”⁶⁹, volendo intendere con il termine “diritto” l’insieme delle norme costruite da chi detiene il potere in conformità alla giustizia: “...[l’obiettore] dice di no alle leggi perché (e solo quando) le ritiene cattiva determinazione del diritto da parte del legislatore (o di chi comunque detenga il potere)”⁷⁰.

⁶⁶ Agostino, *Confessioni*, lib.III, cap.8, in Violi, *op.cit.*, p. 113.

⁶⁷ Stefano Violi, *Normatività e coscienza*, pp.100 e seguenti.

⁶⁸ D’Agostino F., *L’obiezione di coscienza nella prospettiva di una società democratica avanzata*, in “Il diritto ecclesiastico”, 1992, 1, p. 69.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ibidem*.

Esiste un “diritto muto”, come lo chiama Violi⁷¹, che è presente in tutti gli uomini e preesiste al diritto positivo: “...c’è una giustizia e un’ingiustizia di cui tutti gli uomini hanno come una divinazione, anche quando tra loro non esiste alcuna comunicazione né contatto”⁷². In un qualsiasi corpo sociale, il “diritto primordiale”, che comprende regole non ancora scritte, permette agli uomini di convivere; questo diritto tacito fondamentale viene indicato come “norma non scritta né posta dalla consuetudine, e che pur tuttavia giace in fondo a tutto l’ordinamento, ponendone le norme fondamentali”⁷³: “Tutte queste regole [...] sono quelle che i più chiamano leggi non scritte; e quelle che chiamiamo leggi paterne non sono altro che l’insieme di queste regole”⁷⁴. Anche dopo la formulazione linguistica del diritto, cioè l’elaborazione delle norme positive, il diritto muto non smette di esistere e influisce sulla legge scritta attraverso un confronto costante con questa; quanto più le leggi scritte tradurranno il diritto muto, tanto meno avverranno i dissensi; se, però, le norme collidono con ciò che comanda il diritto tacito, esse produrranno reazioni di dissenso, che potranno essere quelle della “obbedienza meramente formale”, fino alla “disubbidienza civile”, la “resistenza passiva” oppure, la più eclatante, quella della “rivoluzione”⁷⁵. Afferma De Romilly che già i greci avevano elaborato il concetto di “legge naturale, ancorata nella coscienza degli uomini e capace, a seconda dei casi, di spiegare e completare la legge politica e anche, di prendere il sopravvento su di essa”⁷⁶.

Il dramma in cui si trova l’obiettore di coscienza costituisce il perno su cui Sofocle costruì la tragedia dell’*Antigone*: “La tragedia nasce nella drammatica compresenza, nell’intimo di Antigone, di due inconciliabili qualificazioni di un’azione, derivanti da due diversi legami, quello di sangue e quello politico, diventati inconciliabili (*omissis*). La coscienza si trova in tal modo lacerata tra due orizzonti valutativi differenti che si escludono reciprocamente”⁷⁷. Il dramma nasce dalla non convergenza dei due ordinamenti a cui è sottoposto l’obiettore, si tratta di un pluralismo di

⁷¹ Violi, *Normatività e coscienza*.

⁷² Aristotele, *Retorica*, 1373b, nella traduzione di J.De Romilly, *La legge nel pensiero greco*, cit, p.45, in Violi, *op.cit.*, p.24.

⁷³ Violi, *Normatività e coscienza*..

⁷⁴ Platone, *Leggi*, p. 793°-b, in Violi, *op.cit.*, p. 9.

⁷⁵ A.Passerin D’Entreves, *Legittimità e resistenza*, in *Studi Sassaresi III.Autonomia e diritto di resistenza*, Milano 1973, p. 35 ss, in Violi, *op.cit.*, p. 30 ss.

⁷⁶ Romilly, *La legge nel pensiero greco*, cit., p.46, in Violi, *op.cit.* p. 26.

⁷⁷ Violi, *Normatività e coscienza*, p. 23.

normatività, un dualismo fra due sfere: il non-scritto della coscienza, ben diverso però dal non esistente e non precisamente definibile,⁷⁸ e la legge positiva.

⁷⁸ Come scrive Violi, “nel fatto di non essere scritte, ovvero nella negazione di una loro formulazione scritta: il carattere negativo impedisce infatti la loro precisa delimitazione entro confini esatti e chiari”, Violi, *op.cit.*, p.171.

V – L’OBIEZIONE DI COSCIENZA OGGI

5.1. Il paradosso del riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza

Il “diritto di obiezione” per motivi di coscienza è stato oggi annoverato nell’insieme dei diritti tutelati dalla legge, in quanto si riconosce esplicitamente l’obiezione nell’ordinamento legislativo: con riferimento all’obiezione al servizio militare, leggiamo che “I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria”⁷⁹. L’articolo 5 della legge 194 del 1978 sull’aborto prevede la possibilità per medici, infermieri e personale sanitario di astenersi dall’eseguire le pratiche di interruzione di gravidanza per motivi di coscienza. Questi due articoli legislativi sono rappresentativi di un paradosso: “se la legge ammette la disobbedienza (come avviene nel nostro sistema, per i casi di obiezione militare e sanitaria) – scrive Raffaella Lanzillo – può parlarsi di obiezione di coscienza solo in senso storico, con riguardo all’origine della normativa, od in senso logico, con riferimento al conflitto di interessi che vi è sotteso. Dal punto di vista giuridico, la pretesa di obiezione non fa altro che realizzare una peculiare fattispecie normativa”⁸⁰.

Questa considerazione della Lanzillo pone l’accento sul fatto che oggi, nei due ambiti succitati, non si può più parlare di obiezione di coscienza in senso vero e proprio, bensì di opzioni di coscienza. Tale posizione mi trova d’accordo e, a sostegno di ciò, propongo un’ulteriore riflessione: dal 2001 esiste il servizio civile volontario, nato da una sorta di “evoluzione” dell’obiezione di coscienza. Diversamente dagli obbligati alla leva, per cui la scelta fra obiezione e servizio militare era mutuamente esclusiva, a chi svolge il servizio civile non viene impedito di poter scegliere eventualmente, un giorno, la carriera militare; ciò mi sembra un ulteriore paradosso, considerate le origini storiche del servizio civile.

La Corte Costituzionale italiana, nella sentenza del 19 dicembre 1991, riconobbe il rilievo costituzionale della coscienza, come “principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo”, “quale segno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo”, e considerò la sfera intima della coscienza individuale “come il riflesso giuridico più

⁷⁹ Art. 1 legge 8 luglio 1998, n. 230.

⁸⁰ R.Lanzillo, *L’obiezione ecologica*, in [a cura di] Perrone, *Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza*, p. 338.

profondo dell'idea universale della dignità della persona umana"⁸¹. Scrive Peyrot: "quando si ammette l'obiezione anche in un solo caso come diritto individuale meritevole di rispetto sul piano sociale, tale diritto andrebbe riconosciuto in qualunque circostanza"⁸²; l'obiezione di coscienza, dunque, può fungere da costante critica agli ordinamenti giuridici. E' così per la Chiesa, che ha riconosciuto il "diritto di sollevare obiezione" nell'istituzione pastorale dell'8 dicembre 1978 del consiglio Permanente della CEI "Comunione cristiana e accoglienza della vita umana nascente"⁸³.

Il comprendere l'obiezione di coscienza fra i diritti dell'individuo può far perdere ad essa la propria credibilità? "C'è oggi, quasi in parallelo al crescere e al modificarsi dell'obiezione di coscienza classica, un aumentare di perplessità sulle obiezioni, perché riconosciute e ammesse all'interno degli ordinamenti statuali"⁸⁴. Bertolino, citando Montanari, risponde così: «In presenza di un obbligo nell'ordinamento (corrispondente ad una regola propria della collettività), l'obiezione, anche se riconosciuta, sopravvive comunque, concettualmente, "in quanto presupposto per la legittimazione di un comportamento difforme dalla regola". Una disciplina di *graduazione dell'obiezione* di coscienza non sembra infatti sminuire, proprio per l'importanza e la significatività del valore in gioco, il doveroso riconoscimento del "valore della coscienza quale permanente fonte di verifica, di dubbio, ed appunto di obiezione verso istituzione e leggi"⁸⁵.

⁸¹ Bertolino, *L'obiezione di coscienza moderna*.

⁸² *Idem*, p. 82.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ Bertolino, *L'obiezione di coscienza moderna*, p. 91.

⁸⁵ Bertolino, *op. cit.*, p.93 – 94.

5.2. Conclusione

Ho analizzato il concetto di obiezione di coscienza da vari punti di vista, a partire da quello etimologico del termine. Passando attraverso un breve *excursus* su cosa si intenda per “coscienza” nei vari autori, sono poi giunta ad affermare che il concetto di “coscienza” è intrinsecamente connesso con quello di “libertà di coscienza”, ed anzi il primo non esisterebbe senza il secondo; sono stati poi considerati i fondamenti, se esistano e quali siano, dell’obiezione; li ho inizialmente distinti, seguendo la trattazione che ne ha fatto Montanari nella sua opera *Obiezione di coscienza*, in fondamenti religiosi e fondamenti morali, ed ho notato che tale distinzione non è così netta, poiché l’una sfocia nell’altra. E’ stata analizzata la differenza tra “obiezione di coscienza” e “opzione di coscienza”, due espressioni che spesso si confondono, ma che hanno significati divergenti: mentre l’obiezione trova la sua peculiare caratteristica nel proprio non riconoscimento all’interno dell’ordinamento giuridico, quindi l’obiettore dovrà pagare le penali per il suo atto di disobbedienza all’imperativo positivo, l’opzione di coscienza è un’azione permessa dalla legge, che ha previsto la possibilità di obiezione ed ha predisposto, di conseguenza, la possibilità di scegliere un modo di adempiere all’obbligo più consono all’imperativo della propria coscienza; l’obiezione è dunque fuori dalla legge, mentre l’opzione è dentro la legge, poiché prevista dall’ordinamento. Ho portato, a riguardo, l’esempio dell’obiezione di coscienza in sanità, caso, a mio parere, di opzione, più che di obiezione, poiché per esempio la legge 194 sull’interruzione di gravidanza prevede il rifiuto da parte del personale sanitario di procedere a tali tecniche. L’esempio più datato di obiezione, quello del vescovo Ivo di Chartres, mi ha dato la possibilità di analizzare il “dramma” dell’obiettore, ovvero il contrasto *in interiore homine* tra due ordinamenti, quello giuridico positivo e quello, maggiormente imperativo, della propria coscienza. Infine, ho considerato il valore attuale dell’obiezione di coscienza, con il paradosso del suo riconoscimento all’interno dell’ordinamento.

Voglio concludere questa trattazione affermando che l’obiezione di coscienza è filosoficamente legittimata: ha dei fondamenti religiosi e morali che fungono da solida base. Si può discutere se l’obiezione in quanto azione effettiva sia ancora riconoscibile nel nostro contesto culturale; qualcuno infatti potrebbe osservare che il suo riconoscimento all’interno dell’ordinamento giuridico finisca di fatto per svalutarne il valore e il significato; in risposta a questa contestazione, mi richiamo alle parole di Bertolino, che afferma che l’obiezione di coscienza sopravvive in quanto concetto e funge da fondamento per le leggi che sono state emanate per permetterla; insomma, senza l’obiezione di coscienza come azione “di fatto” non ci sarebbe stato oggi il “diritto di sollevare obiezione”⁸⁶. L’obiezione è dunque diventata un diritto, ma non deve essere un diritto

⁸⁶ Bertolino, *L’obiezione di coscienza moderna*, pp.91 ss.

illimitato: se si giungesse a poter porre la propria obiezione, in maniera meramente soggettiva, verso ogni legge indistintamente e per qualsiasi personale ragione, che dati i poco nitidi confini potremmo incorporare nell'ambito della coscienza, si giungerebbe ad un vero e proprio "arbitrio della coscienza", che assomiglierebbe molto ad uno stato di totale mancanza di leggi, poiché tutti potrebbero contestare tutto appellandosi al diritto di obiezione per motivi di coscienza.

E' per queste ragioni che faccio mia l'affermazione del cardinale Martini, il quale ha richiesto un attento discernimento per l'appello alla coscienza nell'attuale contesto culturale, "caratterizzato da un deperire delle evidenze etiche...Esso può mascherare proprio il contrario di quanto merita di essere inteso con tale nome, cioè l'adesione libera e convinta a una verità per la quale si è disposti a sacrificare i propri interessi particolari e, se necessario, la stessa sopravvivenza fisica"⁸⁷.

⁸⁷ Martini, *La Chiesa a favore della interiorità*, in AA.VV., *Realtà e prospettive*, cit., pp. 444-445, citato in Bertolino, *op.cit.*, p. 12.

APPENDICE

LEGGI SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

1947

22 maggio: alla Costituente viene bocciato l'emendamento dei socialisti G.E.Caporali e P.Rossi volto a introdurre nella Costituzione il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

1948

22 settembre: Pietro Pinna inizia il servizio militare alla scuola allievi ufficiali di Lecce. Il giorno del giuramento si dichiara obiettore di coscienza.

10 dicembre: l'assemblea generale dell'Onu approva la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

1950

11 febbraio: in un articolo su "La civiltà cattolica" il gesuita A.Messineo esprime forte contrarietà all'obiezione di coscienza al servizio militare invocata in nome della fede cattolica e dà ragione ai giudici che hanno condannato Pietro Pinna.

1955

19 aprile: viene pubblicato, anonimo, "Tu non uccidere" di don Primo Mazzolari.

23 dicembre: nel radiomessaggio natalizio, papa Pio XII dichiara "un cittadino cattolico non può appellarsi alla propria coscienza per rifiutar di prestare i servizi e adempiere i doveri fissati per legge".

1957

20 luglio: l'on. Lelio Basso e altri sei deputati socialisti presentano una proposta di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

1961

24 settembre: prima marcia della pace da Perugia ad Assisi organizzata dal Movimento Nonviolento di Aldo Capitini.

18 novembre: il sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, organizza la proiezione del film di Autant Lara "Tu ne tueras pas", vietato dalla censura e per questo finirà sotto processo.

1962

13 novembre: Giuseppe Gozzini rifiuta di indossare la divisa militare in nome della fede cristiana.

1963

12 gennaio: con una lettera pubblicata da "L'Avvenire d'Italia", don Luigi Stefani, assistente della Gioventù Cattolica fiorentina, sconfessa l'obiezione di coscienza di Gozzini in nome della fede cristiana.

13 gennaio: in un'intervista su "Il giornale del mattino" Padre Ernesto Balducci prende le difese di Gozzini "Un cattolico in caso di guerra totale ha, non dico il diritto, ma il dovere di disertare".

13 febbraio: "L'Osservatore Romano" scrive: "il cattolico che rifiuta il servizio militare può appellarsi non già all'insegnamento morale ed oggettivo della Chiesa, ma ad interpretazioni soggettive".

15 marzo: il Card. Ottaviani, segretario del Sant'Uffizio, afferma "come può un individuo sottrarsi al suo dovere? Oggi non è concepibile una guerra d'attacco ma soltanto di difesa... ma non si può

negare il diritto alla difesa".
11 aprile: Papa Giovanni XXIII rende nota l'enciclica "Pacem in terris".
15 ottobre: la Corte di Appello di Firenze, rovesciando la sentenza di primo grado, condanna a 8 mesi di carcere P.Balducci per apologia di reato per aver difeso l'obietto Gozzini.

1965

11 febbraio: i Cappellani militari in congedo della Toscana votano un ordine del giorno nel quale "considerano un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta 'obiezione di coscienza' che, estranea al comandamento dell'amore, è espressione di viltà".
6 marzo: il settimanale "Rinascita" pubblica la risposta di don Lorenzo Milani ai cappellani militari della Toscana: la lettera sarà il motivo della denuncia alla magistratura fiorentina da parte di un gruppo di ex-combattenti.
18 ottobre: Don Lorenzo Milani, malato, scrive da Barbiana una lettera ai giudici in occasione del processo contro di lui.
7 dicembre: viene promulgata dal Concilio Vaticano II la costituzione "*Gaudium et spes*" dove si legge, al n. 79, "sembra conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana".
22 dicembre: "L'Unità", organo del PCI, si schiera a favore dell'obietto cattolico Fabrizio Fabbrini, in attesa di giudizio per aver rifiutato la divisa dieci giorni prima della fine del servizio militare.

1967

26 gennaio: Risoluzione dell'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa sull'obiezione di coscienza.
26 marzo: enciclica "*Populorum progressio*" di Paolo VI. Vi si legge "ci ralleghiamo nell'apprendere che in talune nazioni il servizio militare può essere scambiato con un servizio civile, un servizio puro e semplice, e benediciamo tali iniziative e le buone volontà che vi rispondono".

1968

31 dicembre: prima marcia di capodanno di Pax Christi, per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

1972

15 dicembre: viene promulgata in Italia la legge n. 772 contenente "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".

1973

21 gennaio: nasce a Roma la Lega Obiettori di Coscienza; nella Presidenza, tra gli altri, E.Balducci, M.Pannella, M.Mellini, G.Ramadori, S.Canestrini, R.Cicciomessere, P.Pinna.

1977

10 giugno: dietro l'impulso ricevuto dal primo Convegno della Chiesa italiana (Roma, novembre 1976), la Caritas Italiana firma la convenzione col Ministero della Difesa per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio civile.

1982

12 giugno: si tiene a Roma la Prima Conferenza nazionale sull'obiezione di coscienza, indetta dalla Caritas Italiana in collaborazione con Acli, Agesci, Azione Cattolica, Comunione e Liberazione.

1983

7 febbraio: prima risoluzione del Parlamento Europeo sull'obiezione di coscienza, su proposta dell'on. Macciocchi.

1984

18 febbraio: firmato il nuovo concordato tra l'Italia e la Santa Sede: per i preti si prevede, a richiesta, l'esonero dal servizio militare oppure il servizio civile.

1985

11 aprile: intervenendo al Convegno della Chiesa italiana a Loreto, Papa Giovanni Paolo II afferma "La Chiesa deve essere accanto ai giovani nella loro aspirazione alla pace nella giustizia e nella libertà: tanto a coloro che adempiono con lealtà al dovere di servire la patria, quanto a coloro che, sollevando obiezione di coscienza, scelgono di prestare un servizio civile alternativo".
24 maggio: con la sentenza n. 164, la Corte Costituzionale afferma la pari dignità tra servizio militare e servizio civile da considerare entrambi come forme di difesa della patria.
24 maggio: il Consiglio di Stato decide l'insindacabilità, da parte del Ministero della Difesa, delle motivazioni dei giovani che presentano domanda di obiezione di coscienza al servizio militare.

1987

10 marzo: la Commissione per i Diritti Umani dell'Onu riconosce l'obiezione di coscienza al servizio militare come diritto dell'uomo.

1988

2 giugno: nasce la Cnesc, Consulta nazionale degli enti di servizio civile.

1989

31 luglio: con la sentenza n. 470, la Corte Costituzionale decide la pari durata (12 mesi) del servizio civile rispetto al servizio militare. La questione è stata sollevata dai casi di 4 obiettori (S.Capuzzo, A.De Filippis, M.Pusceddu e A.Scidà) che si sono autoridotti il servizio civile a 12 mesi.

1992

16 gennaio: il Senato approva definitivamente la nuova legge sull'obiezione di coscienza, che però non verrà mai promulgata dal Capo dello Stato.
17 gennaio: con una conferenza-stampa la Caritas Italiana e la Fondazione Zancan lanciano ufficialmente la proposta di istituire un servizio civile nazionale, della durata di un anno, per tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni.
1 febbraio: il Presidente della Repubblica Cossiga non promulga la nuova legge sull'obiezione di coscienza e la rinvia alle Camere.
2 febbraio: il Presidente della Repubblica Cossiga scioglie le Camere.

1995

30 gennaio: udienza preliminare al tribunale di Piacenza per quattro obiettori di coscienza che si sono recati in un campo profughi della ex-Jugoslavia senza l'autorizzazione del Distretto militare.
14 febbraio: nel corso della conversione in legge del decreto sull'utilizzo delle Forze armate al Sud contro la mafia, un gruppo di deputati chiede al Governo con un ordine del giorno "un piano straordinario di utilizzo di tremila obiettori per programmi di prevenzione dalla criminalità organizzata".
16 aprile: viene emanato il nuovo "Catechismo degli adulti" della Cei. Dopo aver sottolineato l'urgenza della promozione della difesa popolare nonviolenta, si afferma "risalta il significato

educativo che può avere la scelta degli obiettori di coscienza di testimoniare il valore della non violenza sostituendo il servizio civile a quello militare".

1996

2 maggio: la Toscana è la prima regione italiana ad approvare una legge specifica sul servizio civile.

1997

1 gennaio: il servizio di leva viene ridotto da 12 a 10 mesi.
15 giugno: al referendum sulla legge 772/72, si reca a votare il 30% degli aventi diritto, rendendo nulla la consultazione.

1998

16 giugno: a larghissima maggioranza il Senato approva in via definitiva la nuova legge sull'obiezione di coscienza.
24 giugno: la Commissione della CEI "Giustizia e Pace" pubblica il documento "Educare alla pace" che contiene un intero paragrafo dedicato all'obiezione di coscienza.

2000

4 novembre: Pax Christi, Loc e Aon organizzano a Barbiana il "Giubileo degli obiettori".
14 novembre: la legge 331 abolisce la leva obbligatoria e crea, dal 1 gennaio 2007, un esercito di volontari.

2001

6 marzo: promulgata la legge n.64 sul servizio civile nazionale, aperto volontariamente anche alle donne.
20 dicembre: iniziano il servizio civile le prime volontarie ai sensi della legge 64.

2002

5 aprile: emanato il Decreto legislativo per disciplinare il servizio civile nazionale.
7 maggio: parte la prima campagna informativa del governo sul servizio civile.

2003

25 febbraio: presentato un francobollo delle Poste Italiane dedicato al servizio civile.
8 marzo: udienza di Giovanni Paolo II in Vaticano agli operatori del servizio civile.
28-29 novembre: nell'ambito del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, si svolge a Roma la prima Conferenza Europea sul servizio civile.
12 dicembre: presentata la "Carta di impegno etico" del servizio civile nazionale.

2004

18 febbraio: viene costituito il "Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta" presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile.

2005

1 gennaio: primo giorno dell'Italia "senza la leva obbligatoria".
25 gennaio: il Presidente della Repubblica Ciampi riceve al Quirinale una delegazione del servizio civile nazionale.
24 giugno: il Consiglio dei ministri decide di anticipare al 1 luglio il congedo di militari e obiettori ancora in servizio.

CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

La sottoscrizione della "Carta etica", da parte del legale rappresentante, è condizione per l'accreditamento "di ogni ente che voglia entrare nel servizio civile, per ribadire che l'intero sistema partecipa della stessa cultura del servizio civile nazionale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti" (Circolare Unsc 2 febbraio 2006 "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale").

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e gli enti che partecipano ai progetti di Servizio Civile Nazionale:

- sono consapevoli di partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all'interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;
- considerano che il servizio civile nazionale propone ai giovani l'investimento di un anno della loro vita, in un momento critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, e si impegnano perciò a far sì che tale proposta avvenga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare e cosa il giovane potrà apprendere durante l'anno di servizio civile presso l'ente, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità della scelta;
- affermano che il servizio civile nazionale presuppone come metodo di lavoro "l'imparare facendo", a fianco di persone più esperte in grado di trasmettere il loro saper fare ai giovani, lavorandoci insieme, facendoli crescere in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno;
- riconoscono il diritto dei volontari di essere impegnati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio dell'ente, di essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto, di verifica critica degli interventi e delle azioni, di non essere impiegati in attività non condivise dalle altre persone dell'ente che partecipano al progetto, di lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di potersi confrontare con l'ente secondo procedure certe e chiare fin dall'inizio a partire dalle loro modalità di presenza nell'ente, di disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed attuati con coerenza;
- chiedono ai giovani di accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali ed il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo;
- si impegnano a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale accettano e condividono le stesse regole per attuare obiettivi comuni, sono disponibili al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi rende un servizio al Paese ed intende condividere il proprio impegno con i più giovani.

DAL SERVIZIO CIVILE OBBLIGATORIO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO

La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza di cui è il naturale erede in un rapporto di continuità che non lascia né vuoti né rimpianti.

Nel 1972 - sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio armato - il governo approvò la legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza", che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio.

La legge dedicava un solo articolo su 17, alle finalità e all'organizzazione del Servizio civile, istituito chiaramente per trovare un impiego agli obiettori. L'esperienza iniziale di poche decine di coraggiosi, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di giovani anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi militare e civile: inizia l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 la cifra di 110.000 domande. Nello stesso tempo, in modo silenzioso ma sistematico, l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90).

Il Servizio civile diviene una risorsa sociale per il Paese.

L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza": l'obiezione di coscienza viene riconosciuta diritto del cittadino. La norma, che abroga la legge 772 del 1972, all'art. 1 statuisce: *"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria"*.

Contestualmente l'amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove viene costituito un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. A riconoscimento dell'importanza di un coinvolgimento dei vari attori del Servizio civile viene creata la Consulta Nazionale per il Servizio Civile_ove siedono i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali dello Stato, i rappresentanti dei principali soggetti di terzo settore, dei Comuni Italiani e degli obiettori. La legge istituisce, inoltre, il Fondo Nazionale per il Servizio Civile nel quale confluiscono i fondi prima gestiti dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private finalizzate alle attività che si intendono sostenere.

La legge, votata dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata alla vigilia della riforma che porterà ad un nuovo sistema di Forze armate su base esclusivamente volontaria. Tale riforma, fortemente innovativa, è attuata dal Parlamento il 14 novembre 2000 attraverso la legge 331 "Norma per la istituzione del servizio militare professionale"; tale norma fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che successivamente viene anticipata al 1° gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226).

Le esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in un andirivieni di luci ed ombre, in oltre 25 anni di attività, hanno tuttavia costituito una risorsa rilevante delle politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani, i disabili, i minori, concorrendo altresì alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio.

Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 26 anni, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Una legge pensata per agire in due tempi:
- una prima fase nella quale convivono due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari";
- una fase successiva destinata ai soli volontari di entrambi i sessi.

La prima fase è iniziata il 20 Dicembre 2001, con l'impiego di 180 donne e 1 uomo, impegnati in progetti di Servizio Civile Nazionale "volontario" presentati da 4 enti di Terzo Settore e 1 Comune. In un crescendo inaspettato ed incontenibile nel 2002 il numero di progetti attivati è salito a 811 con 7.865 volontari avviati in servizio. Nel 2003 si è passati a 2.023 progetti con una partecipazione di 22.743 giovani. Nel 2004 l'impiego è stato di 32.211 volontari per 2.970 progetti. Nel 2005 il numero di volontari avviati al servizio sale a 45.175 per 3.451 progetti.

Il 5 aprile 2002 viene emanato, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della Legge 64/01, il Decreto legislativo 77 con cui viene regolamentata la materia.

Nel febbraio 2004 viene costituito il Comitato di consulenza per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (Comitato DCNAN) con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l'UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta.

Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l'inizio della seconda fase di applicazione della legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli "volontari" di SCN. Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.

Dal 1° gennaio 2005 entra in vigore -ai sensi dell'art.2 del D.L. 9 novembre 2004 n°266- l'art. 3 comma 1 del d.lgs n. 77 del 5 aprile 2002 che innalza il limite di età dei volontari a 28 anni.

Con la pubblicazione del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 cala definitivamente il sipario sulla lunga ed accesa vicenda della obiezione di coscienza, consentendo agli obiettori in servizio, la possibilità di concludere la propria esperienza di Servizio civile obbligatorio al 1° luglio 2005 anticipando la naturale scadenza prevista ad ottobre 2005.

Il 2005 è quindi l'anno nel quale anche ai ragazzi è concesso di partecipare volontariamente al SCN:

si passa dal 6% di adesioni maschili del 2004, al 25% del 2005. Nel 2005 l'UNSC avvia al servizio 45.175 volontari impiegati in 3.451 progetti che coinvolgono 1.601 enti in attività espletate in Italia e all'estero. I progetti all'estero, poco più del 2%, contribuiscono ad esportare gli ideali di pace e fratellanza della nostra democrazia. I giovani sempre più coinvolti, partecipi e motivati inviano racconti delle loro esperienze: dalla testimonianza semplice e coinvolgente di quattro ragazze, nasce il libro "I sei sensi dell'India" che ci trasmette, attraverso il racconto e le immagini della quotidianità, i sentimenti e le emozioni di questa significativa esperienza.

Il 2006 è un anno che segna la storia del SCN. Il 1° gennaio entra in vigore il d.lgs 5 aprile 2002, n. 77 determinando il trasferimento delle competenze gestionali del SCN alle Regioni e Province autonome, che sono tenute ad istituire l'albo regionale degli Enti SCN appartenenti al proprio territorio, la soppressione di tutte le sedi periferiche dell'UNSC e la contestuale costituzione del Servizio Civile Nazionale in ogni capoluogo di Regione e Provincia autonoma. Per effetto della sospensione della leva obbligatoria, legge 23 agosto 2004, n. 226, il Fondo nazionale per il servizio civile è gravato del contributo previdenziale INPS del 25,4% poiché l'anno di SCN, riscattabile ai fini pensionistici, non è più equiparato al servizio militare obbligatorio, ma ai lavoratori co. co. pro. e quindi la contribuzione da figurativa diventa contributiva; per lo stesso motivo alle Regioni viene versata l'IRAP che grava per l'8,5%. Gli oneri complessivi a carico del Fondo nazionale sono del 33,90%.

Nasce la rappresentanza dei volontari di SCN, che sostituisce quella degli obiettori di coscienza presenti nella Consulta. Il regolamento prevede l'elettorato attivo e passivo, l'elezione di 4 rappresentanti nazionali, rappresentativi delle 4 macroaree: Nord, Centro, Sud, Estero, la figura dei rappresentanti regionali e quella dei delegati regionali. A marzo vengono indette le elezioni che si svolgono con procedura completamente automatizzata, dando così piena attuazione alla direttiva del Ministro Stanca in materia di innovazione tecnologica. La prima elezione coinvolge 40.485 volontari in servizio che eleggono 124 delegati regionali, i quali riuniti a Roma in assemblea generale eleggono i primi 2 rappresentanti nazionali, che rimangono in carica due anni e che hanno il compito di portare in seno alla Consulta le istanze e le proposte dei volontari volte a costruire un servizio più partecipato. Le elezioni della rappresentanza dei volontari, regolate da apposite disposizioni emanate dall'Ufficio, è un rito che si ripete ogni anno poiché i 4 rappresentanti non vengono eletti contemporaneamente, ma 2 ogni anno, ciò al fine di garantire una presenza costante di volontari in servizio e di volontari con esperienza conclusa.

Nel 2006 cresce il consenso dei giovani, 181 ragazzi del 2001 raggiungono il picco di 45.890.

Vengono discusse le prime tesi di laurea sul Servizio civile che testimoniano l'interesse dei giovani ad approfondire la conoscenza del significato e il valore del "servizio". Il Servizio Civile Nazionale festeggia il suo primo lustro di vita a Villa Madama alla presenza del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che premia 9 giovani che hanno svolto la propria tesi di laurea su temi del Servizio civile.

Per circa 46.000 giovani viene ideato e realizzato il "Compagno di viaggio", agenda destinata a ciascun volontario che partecipa alla realizzazione di progetti allo scopo di fornire nel corso dell'intero anno un supporto di informazioni, conoscenze, curiosità, stimoli attraverso cui accrescere e favorire il percorso di crescita che l'anno di SCN sottende. La collaborazione degli enti per la diffusione dell'agenda garantisce il positivo risultato finale.

L'anno 2006 si chiude con la "Giornata Nazionale del Servizio Civile", istituita per festeggiare la promulgazione della prima legge in materia di obiezione di coscienza e la nascita del Servizio civile sostitutivo, legge 15 dicembre 1972, n. 772. L'evento è celebrato a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Nel 2007 vengono avviati in servizio 43.416 volontari, 2.474 in meno rispetto all'anno precedente. Viene pubblicato, per la prima volta, 1 bando nazionale e 21 bandi regionali per 16.649 posti di volontari in progetti valutati ed approvati dalle Regioni e Province Autonome.

E' realizzato il 1° bando speciale a 1.994 volontari da impiegare nella città e nei comuni della Provincia di Napoli ,finalizzato a promuovere misure di sostegno e di tutela dei cittadini in condizioni di disagio attraverso la creazione di una rete di solidarietà sociale in grado di contrastare la marginalità e l'illegalità.

L'edizione 2007 del "Compagno di viaggio" diventa tematica e tratta il tema della pace.

Nel quadro degli eventi organizzati per il 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma, è realizzato a Padova il convegno sul tema "Servizio civile in Europa: cittadini di pace" che mette a confronto le legislazioni, gli obiettivi e i progetti di Servizio civile di tutta Europa ed in particolare di Francia, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Italia nella prospettiva di contribuire alla costruzione di una cittadinanza europea fondata sulle relazioni tra popoli.

Fatto saliente la promulgazione della legge 2 agosto 2007, n. 130, "Modifiche alla legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza", consente agli obiettori di rinunciare al proprio status: cade un baluardo per tutti coloro cui era precluso l'accesso a talune attività lavorative e si riaccende la polemica.

Il 15 dicembre la "Giornata Nazionale del Servizio Civile" viene celebrata a Napoli.

Nel 2008, per la prima volta, il Fondo nazionale subisce una drastica riduzione determinata dalla grave crisi economica mondiale che si riverbera pesantemente sul nostro Paese. Vengono presentati 7.551 progetti, approvati 6.557, finanziati 2.447 per complessivi 34.104 posti , ma i volontari avviati sono 27.011 di cui 448 all'estero.

La fine anticipata della legislatura ed il conseguente cambio di direzione dell'Ufficio, modificano sostanzialmente la gestione dell'Istituto improntata a forti economie di spesa e all'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Nel 2009 vengono presentati 7.570 progetti di cui 3.201 da enti iscritti all'Albo nazionale e 4.369 da enti iscritti agli Albi regionali. Gli enti accreditati risultano 3.799, le sedi accreditate 71.728. I volontari richiesti sono 99.925 di cui 57.116 per progetti nazionali e 42.809 per progetti regionali. Vengono messi a bando 27.614 posti di volontario da impiegare in progetti in Italia e all'estero cui sono destinati 602 posti.

Il sistema ha bisogno di aggiustamenti, si mette mano perciò alla revisione della normativa secondaria ,nell'intento di razionalizzare gli Albi nazionale e regionali e calibrare il numero dei volontari sulla effettiva potenzialità dell'ente assicurando una migliore offerta di SCN in vista della riforma dell'istituto, all'esame del Parlamento. E' emanato il bando speciale a 154 volontari da impiegare in due progetti ,da realizzare nei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e finalizzati alla ricostruzione dei rapporti tra cittadini ed istituzioni, nonché alla riattivazione di tutti i servizi necessari alla ripresa della vita

sociale. Il bando è riservato ai giovani residenti nei comuni colpiti dal sisma o agli studenti iscritti alla Università degli studi di L'Aquila nell'intento di consentire loro la partecipazione attiva alla rinascita del proprio territorio.

Nel 2009 si avvia una nuova particolare esperienza di Servizio civile che si realizza con il progetto sperimentale europeo "European Civic Service: A Commom Amicus" che coinvolge 19 giovani italiani, 16 ragazze e 3 ragazzi. Il progetto, cofinanziato dalla Commissione europea, si pone l'obiettivo generale di stimolare a livello europeo una discussione sul significato di servizio civile e quello specifico di individuare un modello di Servizio civile europeo attraverso il confronto delle diverse esperienze presenti nei paesi partner di Francia, Germania, Polonia, Spagna e Cipro, dove i 19 volontari SCN hanno prestato servizio ,condividendo l'esperienza con altri giovani in servizio nelle comunità d'accoglienza.

La "Giornata Nazionale del Servizio Civile", alla sua terza edizione, viene celebrata in coincidenza della data di approvazione della legge istitutiva del SCN: legge 6 marzo 2001, n. 64 e si svolge in Vaticano il 28 marzo 2009.

La partecipazione civica attraverso il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale è uno dei tratti più significativi della storia del nostro Paese. Questa partecipazione, che si manifesta ogni giorno e diventa impressionante nelle emergenze della storia nazionale, ha radici profonde, secolari e trova linfa nei valori religiosi e laici di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale, partecipazione diretta.

In tale contesto il Servizio Civile Nazionale costituisce una singolare modalità di partecipazione che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria e crescita personale. Le istituzioni della Repubblica Italiana non creano lo spirito della partecipazione civica, ma hanno la responsabilità di dargli sostegno e di incoraggiare chi la vive. La legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" è il segno di questa responsabilità.

Legge 22 maggio 1978 n. 194

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 22 maggio 1978)

NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA' E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

Articolo 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Articolo 2

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

- a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
- b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
- c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
- d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Articolo 3

Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 4

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze

per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a

previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Articolo 5

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo

il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra

l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Articolo 6

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

- a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni

del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Articolo 7

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.

Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a

darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Articolo 8

L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;

2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Articolo 9

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Articolo 10

L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386. Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

Articolo 11

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo

ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.

Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Articolo 12

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano

seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Articolo 13

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere

presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Articolo 14

Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.

In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Articolo 15

Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.

Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Articolo 16

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Articolo 17

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Articolo 18

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Articolo 19

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o

interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Articolo 20

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 21

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Articolo 22

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.

Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Legge n.772 del 15 dicembre 1972

Articolo 1

Gli obbligati alla leva che dichiarano di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge. I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto. Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

Articolo 2

I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento. Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini previsti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Articolo 3

Il Ministero per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una terza commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Articolo 4

La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Ministero per la difesa ed e' composta come segue:
da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;
da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministero per la difesa;
da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;
da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero per la difesa.
La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente.
La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.
Il Ministero per la difesa ha facoltà di nominare una o più commissioni.

Articolo 5

I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi⁽⁴⁾ alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministero per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, e di protezione civile e di tutela del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

Articolo 6

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio sostitutivo civile chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui e' stato assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

Il provvedimento e' adottato dal Ministro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione fino ad un anno. Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valesvoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Articolo 8

Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile e' punito, se il fatto non costituisca più: grave reato, con la reclusione da due a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, sempre se il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato ed il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.

Sulle domande decide Il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4.

L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile.

Articolo 9

A coloro che siano stati ammessi a prestare il servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile e' permanentemente vietato detenere ed usare le armi e le munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonché fabbricare e commerciare, le armi e le munizioni predette. E' fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente. Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma e' punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a 170 mila, e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Articolo 10

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratta di attività pericolose.

Articolo 11

I giovani ammessi a valersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che presentano il normale servizio militare.

Articolo 12

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezione di coscienza, possono dalla data della stessa presentare la domanda di cui all'articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio civile ai sensi del precedente articolo 5. Il ministero per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato dalla presentazione della domanda. L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta l'accoglimento della domanda. La competente autorità; giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato.

Articolo 13

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in stato di attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

BIBLIOGRAFIA

Stefano Violi, *Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica occidentale*, G.Giappichelli, Torino 2009.

Rinaldo Bertolino, *L'obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di obiezione*, G.Giappichelli, Torino 1994.

Bruno Montanari, *Obiezione di coscienza. Un'analisi dei suoi fondamenti etici e politici*, Giuffré, Milano 1976.

[a cura di] Gabbi – Petruio, *Coscienza. Storia e percorsi di un concetto*, Donzelli, Roma 2000.

[a cura di] Benito Perrone, *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, Giuffré, Milano 1992.

Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006.

M.A.Abbruia – P.Zveteremich, *Enciclopedia E12*, De Agostini, Novara, 1980.

S.V.Rovighi, *Filosofia della conoscenza*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2007.

San Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*.

Sant'Agostino, *De libero arbitrio*.

Aldo Capitini, *Elementi di un'esperienza religiosa*, 1937.

